

Enti cooperativi e contributo di revisione per il biennio 2009-2010

di Sara Agostini – Segretario generale Unione nazionale cooperative italiane

in breve

Argomento – Il Ministero dello sviluppo economico ha emanato i decreti che stabiliscono il contributo dovuto dagli Enti cooperativi, comprese le banche di credito cooperativo, concernenti le spese relative alla revisione per il biennio 2009-2010.

QUADRO NORMATIVO

@ www.informatore.ilssole24ore.com

in neretto sono evidenziati i provvedimenti on-line

• Decreto 15.12.2008.

La collocazione in una delle fasce richiede il contestuale possesso dei parametri previsti e rilevati al 31 dicembre 2008; gli Enti, che superano anche solo uno dei parametri, dovranno versare il contributo indicato nella fascia nella quale è presente il para-

Il Ministero dello sviluppo economico ha emanato due decreti per la determinazione del contributo dovuto da tutte le tipologie di società cooperativa per le spese relative alla revisione nel corso del biennio 2009-2010.¹

Il contributo, sulla base dei parametri di cui si dirà nel proseguo, è accertato e riscosso dal Ministero dello sviluppo economico per le cooperative non aderenti ad alcuna Associazione nazionale di assistenza, rappresentanza e tutela del movimento cooperativo e da queste ultime per gli Enti cooperativi a loro aderenti.

Le cooperative, per la revisione biennale, dovranno versare il contributo, facendo riferimento alle fasce indicate nella *tabella 1*.

metro più alto.²

Per fatturato si intende il valore della produzione, di cui all'art. 2425, lett. a), cod. civ.

Nelle cooperative edilizie il fatturato è:

- pari all'incremento del valore dell'immobile rilevato nel totale delle voci BII o CI dello stato patrimoniale di cui all'art. 2425, cod. civ.;
- pari al valore della produzione di cui alla lett. a) – precisamente A2) e/o A4) – dell'art. 2425, cod. civ. Vedi anche *esempio 1*.

La revisione annuale – Esistono alcune categorie di cooperative che sono assoggettate a revisione annuale e per queste è prevista una percentuale di maggiorazione sul contributo dovuto. In particolare, si tratta:

Tabella 1

Fasce e importo	Parametri		
	Numero soci	Capitale sociale sottoscritto	Fatturato
€ 260,00	Fino a 100	Fino a € 5.160,00	Fino a € 75.000,00
€ 630,00	Da 101 a 500	Da € 5.160,00 a € 40.000,00	Da € 75.000,01 a € 300.000,00
€ 1.250,00	Superiore a 500	Superiore a € 40.000,00	Da € 300.000,01 a € 1.000.000,00
€ 1.600,00			Da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00
€ 2.200,00			Superiore a € 2.000.000,00

¹Si tratta del decreto 15 dicembre 2008, "Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2009-2010", pubblicato in *G.U.* 40/09 e del decreto 15 dicembre 2008, "Determinazione della misura del contributo dovuto dalle Banche di Credito cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio 2009-2010", pubblicato in *G.U.* 39/09.

²Si evidenzia come il contributo dovuto dagli Enti cooperativi risulti invariato rispetto allo scorso biennio. Così, *Il Sole 24 ORE*, "Contributi da coop, valori per un biennio", edizione del 20 febbraio 2009.

esempio 1

1. Cooperativa agricola

Soci n. 129
Capitale sottoscritto: € 25.000,00
Fatturato: € 150.000,00
Contributo dovuto: € 630,00

2. Cooperativa di produzione e lavoro

Soci: 400
Capitale sottoscritto: € 400.000,00
Fatturato: € 856.000,00
Contributo dovuto: € 1.250,00

1. degli Enti cooperativi di cui all'art. 15 della legge 59/1992: società cooperative e loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a € 22.567.697,71, ovvero che detengono partecipazioni di controllo in società per azioni o a responsabilità limitata o che possiedono riserve indivisibili o che raccolgono prestiti o conferimenti da soci finanziatori superiori alle soglie indicate dalla legge stessa. Tali Enti dovranno versare il contributo aumentato del 50%;

2. degli Enti cooperativi iscritti nell'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi di cui all'art. 15, legge 59/1992, che dovranno versare il contributo aumentato del 50%. Qualora tali cooperative non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio, l'aumento non è dovuto (*tabella 2*);

3. delle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 381/1991, che verseranno un contributo aumentato del 30% (*tabella 3*).

Si specifica, inoltre, che le cooperative edilizie, comprese quelle aventi sede nelle Regioni a Statuto speciale, anche se non sottoposte a revisione annuale, sono tenute a versare il contributo di revisione con una maggiorazione del 10% mediante mod. F24.

Le cooperative che hanno deliberato lo scioglimento entro il termine di pagamento del contributo di revisione per il biennio 2009-2010 verseranno un contributo minimo di € 260,00, aumentato delle maggiorazioni previste nei punti 1, 2 e 3 sopra indicati.

Tabella 2 – Contributo di revisione dovuto dalle cooperative edilizie

	Fascia A	Fascia B	Fascia C	Fascia D	Fascia E
Soci	Fino a 100	Da 101 a 500	Superiore a 500	Superiore a 500	Superiore a 500
Capitale sociale sottoscritto	Fino a € 5.160,00	Da € 5.160,00 a € 40.000,00	Superiore a € 40.000,00	Superiore a € 40.000,00	Superiore a € 40.000,00
Fatturato	Fino a € 75.000,00	Da € 75.000,01 a € 300.000,00	Da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	Da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	Superiore a € 2.000.000,00
Sottoposte a revisione BIENNALE	€ 260,00	€ 630,00	€ 1.250,00	€ 1.600,00	€ 2.200,00
Maggiorazione del 10%	€ 26,00	€ 63,00	€ 125,00	€ 160,00	€ 220,00
TOTALE	€ 286,00	€ 693,00	€ 1.375,00	€ 1.760,00	€ 2.420,00
Sottoposte a revisione ANNUALE (+50%)	€ 390,00 (€ 260,00 + € 130,00)	€ 945,00 (€ 630,00 + € 315,00)	€ 1.875 (€ 1.250,00 + € 625,00)	€ 2.400,00 (€ 1.600,00 + € 800,00)	€ 3.300,00 (€ 2.200,00 + € 1.100,00)
Maggiorazione del 10%	€ 39,00	€ 94,50	€ 187,50	€ 240,00	€ 330,00
TOTALE	€ 420,00	€ 1.039,50	€ 2.062,50	€ 2.640,00	€ 3.630,00

Tabella 3 – Contributo di revisione dovuto dalle cooperative sociali

	Fascia A	Fascia B	Fascia C	Fascia D	Fascia E
Soci	Fino a 100	Da 101 a 500	Superiore a 500	Superiore a 500	Superiore a 500
Capitale sociale sottoscritto	Fino a € 5.160,00	Da € 5.160,00 a € 40.000,00	Superiore a € 40.000,00	Superiore a € 40.000,00	Superiore a € 40.000,00
Fatturato	Fino a € 75.000,00	Da € 75.000,01 a € 300.000,00	Da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	Da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	Superiore a € 2.000.000,00
Contributo dovuto con la maggiorazione del 30%	€ 338,00 (€ 260,00 + € 78,00)	€ 819,00 (€ 630,00 + € 189,00)	€ 1.625,00 (€ 1.250,00 + € 375,00)	€ 2.080,00 (€ 1.600,00 + € 480,00)	€ 2.860,00 (€ 2.200,00 + € 660,00)

Cooperative di nuova costituzione – Le cooperative di nuova costituzione hanno quale termine di pagamento quello di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. In tale caso la fascia contributiva viene determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Gli Enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2009 sono esonerati dal pagamento del contributo di revisione.

Il contributo di revisione per le banche di credito cooperativo – Con separato decreto il Ministero dello sviluppo economico ha determinato anche per il biennio 2009-2010 il contributo di revisione dovuto dalle Banche di credito cooperativo³ (tabella 4).

Tabella 4

Fasce e importo	Parametri	
	Numero soci	Totale attivo (in migliaia di euro)
€ 1.900,00	Fino a 980	Fino a € 124.000
€ 3.600,00	Da 981 a 1.680	Da € 124.001 a € 290.000
€ 6.400,00	Oltre 1.681	Oltre € 290.000

La collocazione in una delle fasce richiede il contestuale possesso dei parametri previsti; se le BCC superino uno dei parametri, allora saranno tenute al versamento del contributo di revisione previsto nella fascia più alta.

Seguendo gli stessi principi applicati per le altre tipologie di cooperative, anche le Banche di credito cooperativo:

- devono calcolare l'ammontare del contributo sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2008;
- sono tenute al pagamento di un contributo minimo di € 1.900,00 qualora abbiano deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2009-2010;
- le BCC di nuova costituzione devono versare il contributo entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese;

– sono esonerate dal pagamento se iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2009.

Modalità e tempi per il versamento – Gli Enti cooperativi sono tenuti a versare il contributo di revisione per il biennio 2009-2010 entro 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.⁴

I contributi dovuti al Ministero dello sviluppo economico sono riscossi in via esclusiva per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul mod. F24 utilizzando i codici tributi indicati nella tabella 5.

Tabella 5

Codice tributo	Descrizione
3010	– contributo biennale – maggiorazioni del contributo (a esclusione del 10% dovuto dalle cooperative edilizie) – interessi per il ritardato pagamento
3011	– maggiorazioni del 10% dovuta dalle cooperative edilizie – interessi per il ritardato pagamento
3014	– sanzioni

I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli Enti cooperativi loro aderenti, sono riscossi con le modalità previste dalle singole Associazioni.

Sanzioni e interessi – È previsto un sistema sanzionatorio per le cooperative che ritardano o omettono in tutto o in parte di versare il contributo di revisione. È applicata un'aliquota pari al 5% del contributo evaso a titolo di sanzione a quelle cooperative che, pur non avendo provveduto al pagamento del contributo entro i termini stabiliti, vi hanno adempiuto entro i trenta giorni; in tutti i casi di superamento di detto termine, la sanzione applicabile sarà pari al 15% del contributo evaso.

Il periodo di trenta giorni decorre dal primo giorno dopo la scadenza e viene calcolato non comprenden-

³S. Chirico, "Contribuzione degli enti cooperativi per le spese di revisione 2007-2008", *Diritto e Pratica delle Società* 5/07, pagg. 18 e segg. L'autore ricorda come nel biennio 2007-2008 sia iniziata l'attività di vigilanza per le Banche di credito cooperativo, fino ad allora escluse dalle ispezioni. Il D.Lgs. 220/2002 ha, infatti, introdotto la vigilanza dell'Autorità governativa sulle BCC, limitatamente al rispetto delle clausole mutualistiche e di funzionamento degli Organi sociali, mentre il D.M. 22 dicembre 2005 ha stabilito l'avvio della vigilanza su tali cooperative dal 1° gennaio 2007.

⁴Decreto 18 dicembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico. Si precisa che il termine di pagamento per tutti gli Enti cooperativi per il biennio 2009-2010 è il 19 maggio 2009, mentre per le Banche di credito cooperativo entro il 18 maggio 2009.

do il giorno iniziale, mentre il termine di considera-
scaduto con lo spirare del trentesimo giorno.⁵

Con lo stesso criterio vengono calcolati gli interessi ma-
turati, tenendo presente che il termine di decorrenza
coincide con quello dell'applicazione della sanzione.

Per la determinazione degli interessi dovuti,⁶ si farà
riferimento alla formula:

$$\frac{C \cdot gg \cdot r}{t}$$

(C = contributo omesso; gg = giorni di ritardo; r = tasso
di interesse; t = giorni dell'anno)

Si veda l'*esempio 2*.

Con il decreto 18 dicembre 2006 sono state stabili-
te le modalità di recupero delle somme dovute da-
gli enti cooperativi per mancato, ritardato o insuffi-
ciente versamento del contributo di revisione; la Di-
rezione generale per gli Enti cooperativi del Mini-
stero dello sviluppo economico determina, per le coo-

perative vigilate dallo stesso Ministero, il contribu-
to e le relative sanzioni e interessi. Qualora entro 30
giorni dalla notifica dell'accertamento d'ufficio, l'en-
te vigilato non avrà proceduto al pagamento, la Di-
rezione generale provvederà a iscrivere il debito al
ruolo. Entro 30 giorni dalla notifica del contributo
dovuto, la cooperativa può proporre ricorso al Mini-
stero, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il
ricorso viene accolto e il contributo è stato già ver-
sato, il Ministero disporrà il rimborso del dovuto. Si
specifica che la proposizione del ricorso non sospen-
de i termini di pagamento.

Le Associazioni nazionali di rappresentanza assisten-
za e tutela del movimento cooperativo adottano pro-
cedure di recupero del contributo dovuto dalle coo-
perative da esse vigilate che prevedono la partecipazio-
ne del sodalizio interessato. Il ricorso da parte del-
la cooperativa, in tal caso, verrà proposto dinnanzi al
Ministero che, sentita l'Associazione nazionale, assu-
merà il provvedimento definitivo.

Cooperativa Sociale

Soci n. 35.
capitale sottoscritto: € 35.000,00.
fatturato: € 700.000,00.

La cooperativa versa il contributo dopo 35 giorni dalla scadenza.

Si procede con la seguente modalità:

- la cooperativa ricade nella fascia C di pagamento in quanto ha un fatturato superiore a € 300.000,00;
 - la cooperativa, quindi, deve versare un contributo di € 1.625,00 ovvero il contributo di base con la prevista maggiorazione del 30% in quanto cooperativa sociale;
 - la cooperativa deve anche pagare € 243,75 di sanzioni in quanto il versamento è stato effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza e € 4,67 di interessi, in quanto il versamento è stato effettuato 35 giorni dopo il termine ultimo.
- Il contributo dovuto ammonta, quindi, a € 1873,42.

esempio 2

⁵Se il trentesimo giorno cade in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

⁶Ministero dello sviluppo economico, circ. n. 1556830, 13 febbraio 2003.